

Deliberazione n. 170/2022/PRSP



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Referendario
Daniela Piacente	Referendario, <i>relatore</i>
Lucia Minervini	Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sullo stato di attuazione, al 30.06.2022, del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manfredonia (FG), ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL);

udito il relatore, dott.ssa Daniela Piacente, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022, convocata con ordinanza n. 25/2022.

Premesso in

FATTO

1. Il Comune di Manfredonia fa parte del territorio della Provincia di Foggia; la popolazione residente, rilevata all'01.01.2022, è di 54.312 abitanti (dato ISTAT).

2. Con deliberazione n. 57/PRSP/2017, in sede di esame dei rendiconti 2011-2014, questa Sezione accertava una lunga serie di criticità e assegnava al Comune di Manfredonia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149/2011, il termine perentorio di 60 giorni per l'approvazione di un

piano di rientro per gli esercizi 2017-2019, che prevedesse l'integrale pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, la completa restituzione della anticipazione di tesoreria e la ricostituzione dei fondi vincolati eventualmente utilizzati.

3. Con deliberazione consiliare n. 29 del 26.06.2017, l'Ente approvava il piano di rientro triennale nei termini richiesti dalla Sezione;

4. Con deliberazione n. 120/PRSP/2017, la Sezione accertava la congruità del piano triennale di rientro approvato e presentato dal Comune di Manfredonia, disponendo un monitoraggio semestrale, da parte del Comune e dell'Organo di revisione, al fine di verificare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal piano triennale;

5. Con le successive deliberazioni n. 25/PRSP/2018 e n. 134/PRSP/2018, la Sezione accertava il mancato rispetto da parte dell'Ente degli obiettivi previsti dal piano triennale di rientro con riferimento al secondo semestre 2017 e al primo semestre 2018; invitava il Comune di Manfredonia ad avviare e realizzare le misure correttive al fine di consentire il rispetto degli obiettivi finali previsti dal piano di rientro, precisando che il mancato conseguimento di tali obiettivi, per il secondo semestre 2018, avrebbe potuto determinare l'applicazione delle misure previste dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 149/2011;

6. Con deliberazione n. 64 del 18.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel e trasmessa, nei termini di legge, a questa Sezione con nota prot. n. 47170 del 21.12.2018 (prot. Cdc n. 4881 del 24.12.2018), il Consiglio comunale di Manfredonia, a seguito di specifica segnalazione del dirigente del settore finanziario ex art. 153, comma 6, Tuel (nota n. 0044541 del 07/12/2018), preso atto di una situazione di forte criticità finanziaria e squilibrio strutturale non fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dalla legge, decideva di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dagli artt. 243-bis e ss. Tuel, con contestuale richiesta di accesso al «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» ex art. 243-ter Tuel.

7. Con deliberazione n. 25 del 25.02.2019, questa Sezione deliberava la sospensione della procedura di cui all'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011.

8. Con deliberazione n. 1 del 17.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, il Consiglio comunale approvava - entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall'art. 243-bis, comma 5, Tuel - il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (di seguito, in breve, «piano» o «PRFP») della durata di 10 anni (2018-2027).

9. Il Collegio dei revisori, pronunciandosi ai sensi dell'art. 243-bis, comma 5, Tuel sulla proposta di delibera consiliare di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, con verbale n. 4 del 15.03.2019 esprimeva *“parere favorevole”*, a condizione che fosse assicurata *« l’attuazione immantinente di tutte le azioni previste dal piano»* , prestando *«particolare attenzione alla gestione dei residui e alla capacità di incrementare la riscossione»*, *«alla gestione delle società partecipate»*, a *«una continua e costante revisione della spesa”*.

10. Con nota n. 10740 del 21.03.2019 il piano è stato inviato a questa Sezione (prot. Cdc n. 994 del 22.03.2019) e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 1, TUEL;

11. Con provvedimento n. 22609 del 29.04.2019, il Prefetto di Foggia, a fronte delle rassegnate dimissioni del Sindaco in carica, provvedeva a nominare il commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.

12. Con d.P.R. del 21.05.2019, veniva disposto lo scioglimento del consiglio comunale e nominato il Commissario straordinario per la gestione del Comune di Manfredonia, fino all'insediamento degli organi ordinari.

13. Con successivo d.P.R del 22.10.2019, veniva nominata la Commissione straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia, ai sensi dell'art. 143, d.lgs. 267/2000.

14. Con lettera prot. n. 0025077 del 15.02.2021 (prot. Cdc n. 832 del 15.02.2021) il Ministero dell'Interno ha trasmesso a questa Sezione, ai sensi dell'art. 243-quater, comma 1, Tuel, la relazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito al piano dell'Ente; nelle considerazioni

conclusive si afferma che: «*Ferma restando la competenza della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti sulla corrispondenza, conformità e proporzione delle misure di risanamento individuate dall'ente nel piano rispetto all'obiettivo del riequilibrio economico finanziario, si ritiene che il Piano di Riequilibrio Pluriennale Economico Finanziario 2018/2027 adottato dal Comune di Manfredonia appaia nel suo complesso in linea con quanto disposto dalla normativa vigente e dalla Corte dei Conti con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR*».

15. In data 7 novembre 2021, il Comune di Manfredonia veniva interessato dalle consultazioni elettorali per la nomina del nuovo Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.

16. Con deliberazione n. 185/PRSP/2021, questa Sezione approvava il piano di riequilibrio, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, TUEL, con le seguenti prescrizioni:

- *"1) che l'Ente provveda, in occasione del primo monitoraggio semestrale, a ricompilare:*

- *il cronoprogramma di ripiano del disavanzo, secondo le indicazioni fornite con la presente delibera, al fine di eliminare le irregolarità riscontrate con riferimento alla determinazione della massa passiva;*

- *la tabella sullo stato del raggiungimento degli obiettivi intermedi nel corso dei primi tre anni di attuazione del piano (esercizi 2019, 2020 e 2021), 63 tenendo conto anche della sottostima del Fondo società partecipate riscontrata con riferimento all'esercizio 2019;*

- *"2) che l'Ente provveda, in sede di attuazione del piano, a:*

- *riconoscere tempestivamente i debiti fuori bilancio, attraverso l'individuazione di idonee ed effettive coperture, promuovendo, se del caso, accordi di rateizzazione con i creditori; nel contempo, vigilare sull'emersione di ulteriori passività non previste in bilancio;*

- *contabilizzare, nei termini indicati in motivazione, l'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, nel rispetto dei principi contabili;*

- *in ragione dell'utilizzo del Fondo di rotazione, dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 243-bis, Tuel, comma 9;*

- *avviare le procedure di dismissioni del patrimonio disponibile;*
- *intensificare l'attività di concreta realizzazione delle entrate, adottando ogni opportuna iniziativa tesa a velocizzazione le procedure di riscossione, anche al fine di conseguire un miglioramento della liquidità;*
- *monitorare con particolare attenzione le vicende societarie comprese quelle attualmente in liquidazione e/o dismissione, tenendo conto di eventuali oneri aggiuntivi e assicurandone una celere conclusione;*
- *riconciliare i rapporti di debito credito reciproci con le società partecipate;*
- *valutare, in sede di predisposizione del bilancio e del rendiconto dell'esercizio, la corretta quantificazione e iscrizione degli accantonamenti;*
- *vigilare sulle motivazioni del mantenimento dei residui attivi nel conto del bilancio, onde assicurare la corretta rappresentazione del risultato di amministrazione".*

17. Con nota prot. n. 4853 del 10.10.2022, questa Sezione sollecitava l'Organo di revisione a trasmettere la relazione sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario per il primo semestre 2022 (al 30.06.2022), ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 6, TUEL, la cui scadenza era prevista per il 15.07.2022.

18. Con nota del 14.11.2022 (prot. Cdc n. 6025 del 15.11.2022), l'Organo di revisione del Comune ottemperava a quanto richiesto.

Considerato in

DIRITTO

1. Gli artt. 243-*bis* ss. TUEL, inseriti dal d.l. 10.10.2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7.12.2012, n. 213), hanno introdotto la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale quale strumento straordinario previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto e a ripristinare gli equilibri finanziari.

In base all'art. 243-*bis*:

- i comuni e le province per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli artt. 193 e 194 TUEL non siano sufficienti a superare le condizioni di

squilibrio rilevate, possono ricorrere con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (comma 1);

- tale deliberazione è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente Sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'Interno (comma 2); il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale (di durata attualmente compresa tra 4 e 20 anni, compreso quello in corso: comma 5-bis), corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario (comma 5).

Ai sensi dell'art. 243-*quater*:

- entro 10 giorni dalla delibera di cui all'art. 243-bis, comma 5, il piano è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali operante presso il Ministero dell'Interno, la quale entro 60 giorni svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle linee guida adottate dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 5/SEZAUT/2018/INPR), trasmettendo una relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comma 1);

- entro 30 giorni dalla ricezione della relazione la sezione regionale di controllo delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio; in caso di approvazione, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'art. 243-bis, comma 6, lett. a), apposita pronuncia (comma 3);

- ai fini del controllo dell'attuazione del piano, l'organo di revisione dell'ente trasmette al Ministero dell'Interno e alla competente sezione regionale della Corte dei conti, entro 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti (comma 6);

- l'accertamento da parte della sezione regionale della Corte dei conti del grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario al termine del periodo del piano stesso, comportano l'applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, con l'assegnazione al consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto.

2. Venendo al caso di specie, preliminare all'esame dello stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manfredonia per il primo semestre 2022 appare la verifica, da parte della Sezione, dell'adempimento in ordine alle prescrizioni impartite all'Ente con deliberazione di approvazione del piano di riequilibrio n. 185/2021/PRSP.

Ed invero, con la citata delibera veniva disposto a carico del Comune di Manfredonia, la ricompilazione, **in occasione del primo monitoraggio semestrale:**

- *«del cronoprogramma di ripiano del disavanzo, secondo le indicazioni fornite con la presente delibera, al fine di eliminare le irregolarità riscontrate con riferimento alla determinazione della massa passiva»;*
- *«la tabella sullo stato del raggiungimento degli obiettivi intermedi nel corso dei primi tre anni di attuazione del piano (esercizi 2019, 2020 e 2021), tenendo conto anche della sottostima del Fondo società partecipate riscontrata con riferimento all'esercizio 2019».*

In dettaglio, la massa passiva oggetto di ripiano veniva quantificata dal Comune di Manfredonia nella misura di € **14.892.984,93**, quale importo risultante della sommatoria delle seguenti voci:

- maggiore disavanzo registrato in sede di preconsuntivo 2018, rispetto al dato registrato nel consuntivo 2017 (€ **12.503.321,60**);
- quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario non recuperata nel 2018 (€ **590.030,79**);
- quota da piano di rientro ex art. 188 Tuel non recuperata nel 2018 (€ 1.946.043,33), al netto di € 146.410,89, quale maggior recupero registrato sulla rata del 2017 (€ **1.799.632,44**).

La durata del piano di riequilibrio, ai sensi dell'art. 243-bis comma 5-bis TUEL (in ragione del rapporto tra massa passiva fatta oggetto del ripiano e impegni del titolo I dell'ultimo rendiconto), veniva determinata in 10 anni (dal 2018 al 2027), come da cronoprogramma di rientro del disavanzo riportato nel PRFP:

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RIPIANO ESERCIZIO (B)										
	A	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	14.892.984,93		392.984,93	1.812.500,00	1.812.500,00	1.812.500,00	1.812.500,00	1.812.500,00	1.812.500,00	1.812.500,00	1.812.500,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.900.307,90	590.030,79	590.030,79	590.030,79	590.030,79	590.030,79	590.030,79	590.030,79	590.030,79	590.030,79	590.030,79
Ovvero: quota Disavanzo da riaccertamento 31/12/2017 ex art 1 c 848											
Quota recupero disavanzo precedenti	3.424.564,21	1.946.043,33	1.478.520,88								
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE	24.217.857,04	2.536.074,12	2.461.536,60	2.402.530,79	2.402.530,79	2.402.530,79	2.402.530,79	2.402.530,79	2.402.530,79	2.402.530,79	2.402.530,79

Fonte: Tabella Paragrafo 2. Sezione Seconda del PRFP, come modificata dall'Ente e riportata nella Relazione Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (prot. Cdc n. 832 del 15/02/2021).

Con deliberazione n. 185/PRSP/2021, questa Sezione regionale rilevava alcune criticità in ordine alla determinazione della massa passiva e alla compilazione del cronoprogramma di recupero del disavanzo, seppur di entità tali da non incidere sul complessivo obiettivo di risanamento dell'ente e sulla conseguente approvazione del PRFP.

In particolare, veniva rilevata:

- l'impropria compilazione del cronoprogramma a partire dal 2018, in luogo del 2019 (quale anno di approvazione del PRFP), così ingenerando confusione sull'esatta decorrenza del piano di riequilibrio;
- l'illegittima inclusione, nel ripiano decennale del PRFP, della quota di *extradeficit* (disavanzo da riaccertamento straordinario) non recuperata nell'esercizio 2018 (rata trentennale per € 590.030,79), che, viceversa, secondo la regola espressamente codificata dall'art. 4, comma 2,

del d.m. 2 aprile 2015, andava recuperata, per intero, nell'annualità immediatamente successiva (2019);

- l'illegittima compensazione dell'importo da ripianare come risultante dal rendiconto 2018, con un presunto, ma di fatto inesistente, maggior recupero registrato nel corso dell'esercizio 2017, pari ad € 146.410,89 (*cf.* punti n. 2.1.1 e 2.1.2 della medesima deliberazione).

Si chiedeva, pertanto, al Comune di Manfredonia, di rideterminare l'importo della massa passiva indicata nel PRFP di durata decennale e di ricompilare il cronoprogramma di ripiano del disavanzo secondo le indicazioni fornite con la citata delibera, nonché di trasmettere la tabella sullo stato del raggiungimento degli obiettivi intermedi nel corso dei primi tre anni di attuazione del piano (esercizi 2019, 2020 e 2021), che tenesse conto, tra l'altro, della sottostima del Fondo società partecipate riscontrata con riferimento all'esercizio 2019 (par. n. 15 della deliberazione n. 185/2021).

Il Comune, in occasione della trasmissione della relazione sul primo monitoraggio semestrale, al 30.06.2022 (pervenuta solo in data 14.11.2022, a seguito di sollecito di questa Sezione del 10.10.2022), non si atteneva alle prescrizioni impartite.

Ciò posto, considerato che ai fini dell'avvio del monitoraggio e delle verifiche in ordine al puntuale raggiungimento degli obiettivi intermedi, appare imprescindibile l'esatta individuazione della massa passiva da ripianare, in uno con l'esatta determinazione delle quote di disavanzo che vengono e verranno ad insistere su ciascun esercizio finanziario del piano di rientro decennale,

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia,

DISPONE

che il Comune di Manfredonia, in ottemperanza alle prescrizioni impartite con deliberazione n. 185/2021/PRSP, provveda a:

- ricalcolare l'importo complessivo della massa passiva oggetto di ripiano decennale ex art. 243-bis, d.lgs. n. 267 del 2000, secondo le indicazioni fornite con la citata delibera (**decurtando** dall'importo di € 14.892.984,93 la quota da riaccertamento straordinario di € 590.030,79; **aggiungendo** l'importo di € 146.410,89 e **tenendo conto** delle ricadute, sul risultato di amministrazione 2018, parte disponibile, della sottostima del FAL riscontrata nell'esercizio 2017);
- **inserire** nell'obiettivo del primo anno del piano (2019), l'intero importo della quota da riaccertamento straordinario di € 590.030,79 non recuperata nell'esercizio 2018, giusta previsione di cui all'art. 4, comma 2, del d.m. 2 aprile 2015;
- **ricompilare**, conseguentemente, il cronoprogramma di recupero dell'intero disavanzo **a decorrere dal 2019** (anno di approvazione del piano di riequilibrio), utilizzando le seguenti tabelle, previste dalle linee guida per l'esame del piano di riequilibrio (Deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR), Sezione Seconda – Risanamento, par. n. 2 (Ripiano del disavanzo di amministrazione), relative al cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo oggetto di risanamento, distinto per singole voci:

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	(A)	RIPIANO ESERCIZIO (B) ⁽¹⁾					
		ANNO N	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	ANNO N...	Successivi
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale							
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui							
Ovvero: quota Disavanzo da riaccertamento straordinario al 31/12/2017 ex art.1 c. 848 l. 205/2017							
Disavanzo tecnico							
Quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti							
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE ⁽²⁾							

(Valori al centesimo di euro)

⁽¹⁾ La somma delle colonne (B) deve coincidere con gli importi della colonna (A).

⁽²⁾ L'ammontare complessivo del disavanzo da ripianare deve coincidere con il valore iscritto nel primo rigo (lett. A) della tabella n. 2.

	Ripiano esercizio ⁽¹⁾					
	ANNO N	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	ANNO N...	Successivi
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: €..... ⁽²⁾ (A)						

Disavanzo residuo* (B) ⁽¹⁾						
Quota di ripiano per anno (C)						
Importo percentuale** (C/A)*100 ⁽⁴⁾						
Quota residua di disavanzo da ripianare (B-C)						

(1) Inserire un numero di colonne, relative agli esercizi di ripiano, coincidenti con gli anni di durata del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis, co. 5-bis, del d.lgs. n. 267/2000.

(2) L'ammontare di tale disavanzo deve coincidere con l'ammontare del disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale indicato nella colonna (A) della tabella precedente.

(3) Per il primo anno, corrisponde al disavanzo iniziale da ripianare.

(4) Da riferirsi sempre al disavanzo iniziale da ripianare.

- **compilare** il prospetto relativo alla verifica del ripiano delle componenti del disavanzo di cui al punto 13.10.3 del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, per il periodo 2019 - 2022, tenendo conto della sottostima del Fondo società partecipate riscontrata con riferimento all'esercizio 2019 (par. n. 15 della deliberazione n. 185/2021):

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31 DICEMBRE N	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONI E AL 31/12/n-1 (a) ⁽¹⁾	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONI AL 31/12/N (b) ⁽²⁾	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO N (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO N ⁽⁴⁾ (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio N					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					
Totale					

ASSEGNA

per l'adempimento il termine del 15 gennaio 2023;

RINVIA

l'esame sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Manfredonia per il primo semestre 2022, a data successiva al termine assegnato al Comune per l'invio di quanto richiesto;

INVITA

l'Organo di revisione a tener conto delle risultanze degli anzidetti prospetti, come ricompilati dall'Ente, in occasione della trasmissione della relazione sullo stato di attuazione del piano riequilibrio per il secondo semestre 2022 (da inviare entro la stessa data del 15 gennaio 2023);

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto, al Segretario comunale, al Sindaco, al Responsabile del servizio economico-finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Manfredonia, nonché, per conoscenza, alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.

Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022.

Il Magistrato relatore

Daniela Piacente



DANIELA PIACENTE
CORTE DEI CONTI
15.12.2022 15:43:06
GMT+01:00

Il Presidente

Enrico Torri



ENRICO TORRI
CORTE DEI CONTI
16.12.2022
13:50:27 CET

Il Direttore della segreteria

F.to dott. Salvatore SABATO



SALVATORE
SABATO
CORTE DEI
CONTI
16.12.2022
13:54:13
GMT+00:00